



Giustizia Sportiva

PROT.n 487 /2024

Pos. TF 3/2024

DECISIONE N. 003_2024
IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – **Presidente**
Avv. Antonio MENNUNI – **Componente**
Avv. Antonio AMATO – **Componente**

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 22 marzo 2024 a seguito di udienza in pari data per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n.3 /2024, nei confronti di:

- . **MARCO PROSPERINI**, quale tesserato Tecnico Sportivo per la violazione dell'art. 2 Regolamento di Giustizia FITET, artt. 1, 2 e 12 Codice di comportamento sportivo del CONI, "1) Per aver svolto attività di allenatore e tecnico durante lo svolgimento di diverse manifestazioni organizzate dalla Federazione Tennistavolo nella stagione sportiva 2023 nonostante la squalifica già irrogata dagli Organi di Giustizia Antidoping ed il provvedimento di sospensione cautelare dal tesseramento irrogata a suo carico dalla FITET; 2) Per aver altresì violato il dovere di comunicare alla Federazione di essere stato destinatario del provvedimento irrogato dal Tribunale Nazionale Antidoping e confermato dalla Corte Nazionale Antidoping. In Sant'Elpidio a Mare in data 2.12.2023", così come descritto nella parte motiva dell'atto di deferimento. Con la circostanza aggravante di cui all'art. 16 lett. h) del Regolamento di Giustizia FITET.
- . GAP School già Società **ASD TT PROSPERINI SCHOOL**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia FITET per la condotta antisportiva tenuta dal proprio

Acquisito il fascicolo della Procura Federale.

All'udienza del 22/03/2024 fissata per la discussione in via telematica, il Tribunale Federale, sentito il Procuratore Federale che concludeva per la sanzione della radiazione e dell'annullamento dei risultati in capo al sig. Prosperini Marco e ammenda di € 200,00 alla Gap School già Prosperini School, intervenuta la difesa del sodalizio nella persona dell'Avv. Giorgio Ricciardi riportandosi alla difesa come da processo a verbale emette la seguente

ITTF • ETTU

DECISIONE

...omissis...

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dispone a carico del deferito Marco Prosperini la sanzione della radiazione.
Dispone il non luogo a procedere nei confronti del sodalizio Gap School già Prosperini School

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia per comunicare la presente decisione alle parti interessate e per gli adempimenti.

Così pronunciato in Roma, 25 marzo 2024

Il Presidente Avv. Eraldo Liberati

Il componente Avv. Antonio Amato

Il componente Avv. Antonio Mennuni